

**GUARDIA DI FINANZA  
COMANDO PROVINCIALE BRESCIA**

**Accertamenti sul possesso e la disponibilità di beni  
indicativi di capacità contributiva**

**Ten. Michele SORAGNESE  
Comandante Nucleo Operativo  
- GRUPPO BRESCIA -**





## FONTI NORMATIVE FONDAMENTALI

▶ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Legge 12 novembre 2011, n. 183;

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

▶ D.L. 2 marzo 2012, n. 16;



## Le principali Circolari di riferimento



Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010;

Circolare n. 20/E del 16 aprile 2010;



Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010;

Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011;



... altra normativa di riferimento ...

Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate n. 133642 del 16 settembre 2011

Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate n. 186218 del 21 dicembre 2011.

Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate n. 59327 del 14 aprile 2011;

Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011;

Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011;



## INTERVISTA AL DIRETTORE AGENZIA ENTRATE

*“Invece dei controlli a posteriori sulle dichiarazioni dei redditi, faticosi, costosi e comunque sempre dall’esito incerto, la nuova idea che sta maturando nell’Amministrazione fiscale è quella di farsi sentire sempre più dal contribuente prima che questi metta mano alla dichiarazione dei redditi. Segnalando il possesso di dati, ammonendo dal rischio di eventuali incongruenze, per spingere i contribuenti a **dichiarare nel modello 730, o Unico che sia, i propri guadagni reali**” (da “Il Corriere della Sera” in data 31 marzo 2012, stralcio di pagina 3).*



- *sarà determinante **l’apporto “sul campo”** che sarà in grado di fornire la Guardia di Finanza per la ricerca e valorizzazione - con intuito investigativo, tipico di una moderna polizia economico-finanziaria - di tutti gli elementi concretamente indicativi di capacità contributive celate all’Erario.*



## Articolo 38 DPR 600/73 (in vigore fino all'anno d'imposta 2008)

1. L'Ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
2. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
3. L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell' articolo39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e delle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precisi e concordanti.



## Articolo 38 DPR 600/73 (in vigore fino all'anno d'imposta 2008)

4. L'Ufficio indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell'articolo 39, può in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta.
5. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nel anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.



## Articolo 38 DPR 600/73 (in vigore fino all'anno d'imposta 2008)

6. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provare l'appartenenza ad altre categorie di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).





## Articolo 38 DPR 600/73 (in vigore dall'anno d'imposta 2009)

1. L'Ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. 2. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

3. L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'articolo 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e delle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precisi e concordanti.



## Articolo 38 DPR 600/73 (in vigore dall'anno d'imposta 2009)

4. L'Ufficio indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salvo la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.



## Articolo 38 DPR 600/73 (in vigore dall'anno d'imposta 2009)

6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
7. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati o notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.
8. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; competono, inoltre per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.



## L'articolo 22 del Decreto Legge 78/2010

L'intervento legislativo ha avuto come obiettivo principale quello di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio.



## L'articolo 22 del Decreto Legislativo 78/2010

La norma ne dispone gli effetti per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto, alla data del 31 maggio 2010, il termine per la presentazione della dichiarazione. Quindi, **per i periodi d'imposta 2007 e 2008** continueranno ad essere applicate le disposizioni antecedenti alla manovra correttiva.



## Il nuovo redditometro: PERCHÈ

- l'obsolescenza del sistema precedente, basato su tipologie di spesa al giorno d'oggi non più significative;
- la necessità di ridurre l'evasione fiscale attraverso nuovi e più efficienti strumenti accertativi di reddito.



## Il nuovo redditometro: CRITICHE

- modo politicamente ottimo per scaricare le **tensioni sociali**, senza contrapposizioni tra categorie diverse;
- non parla direttamente di artigiani, commercianti, imprenditori e professionisti. Ma è interclassista, ecumenico, si dirige a tutti. Lenisce le lacerazioni sociali perché tutti gli **italiani** sono uguali davanti alla spesa, nella loro



## Il nuovo redditometro: CRITICHE

- Gli studi di settore almeno si basavano sulla **consistenza fisica** dell'attività economica, tassando il reddito alla produzione.
- *«Figuriamoci se può funzionare un processo invertito, che vorrebbe presumere i redditi partendo dalle spese più varie, disperse in mille rivoli, e giustificabili in mille modi, che bloccherebbero le possibilità investigative del*





## Il nuovo redditometro: linee generali

- gli uffici dell'Agenzia delle Entrate determinano sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d'imposta. L'ACCERTAMENTO SINTETICO SI FONDA SU UNA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA, CONTRO LA QUALE IL CONTRIBUENTE PUÒ OPPORRE PROVA CONTRARIA.



## Il Contraddittorio



confronto con il contribuente

- Quando, a seguito del contraddittorio, non sarà possibile arrivare ad un'intesa, l'Agenzia delle Entrate potrà emettere l'atto mediante il quale notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente.



## Il nuovo redditometro: l'obiettivo

- tax compliance: livello di adesione spontanea del contribuente agli obblighi fiscali, essendo prevista nel nostro sistema fiscale l'autoliquidazione dei tributi più importanti, attraverso la dichiarazione;
- il potenziamento dell'accertamento sintetico non ha lo scopo di rafforzare il potere d'indagine degli Uffici, ma assume una funzione essenzialmente dissuasiva



## Il nuovo redditometro: le stime



**incremento dell'entrate** derivante dall'attività di accertamento in soli 100 milioni di euro, e solo a far corso dal 2012, mentre l'effetto di deterrenza delle misure fa ritenere che si registrerà un incremento dei versamenti in autotassazione dell'Irpef compreso tra l'1 ed il 3% nel triennio **2011-2013**, rispetto ai versamenti 2009.



# Gli strumenti della tax compliance



- **Assistenza;**
- **Informazione;**
- **Interpello;**
- **consulenza giuridica.**



# ASSISTENZA

## il software REDDI-TEST



- **tutti i contribuenti potranno verificare la congruità del proprio reddito familiare rispetto al modello “medio” avente le stesse caratteristiche, determinando il proprio grado di “incongruenza” e, di conseguenza, la propria posizione di rischio di subire un controllo da parte dell’Amministrazione**



## Il nuovo redditometro: la duplice presunzione

→ prima lega la determinazione del reddito effettivo prodotto dal soggetto passivo alle spese che il medesimo ha sostenuto nel periodo d'imposta;

- la seconda consente la ricostruzione "sintetica" del reddito, fondandola sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati da apposito decreto ministeriale (cd. "redditometro"), derivanti da analisi di campioni di contribuenti differenziati



## Lo spesometro

- si “pesano” le spese effettuate dalla persona fisica, basandosi sul fatto che le spese devono essere finanziate dal proprio reddito. L'Ufficio è svincolato dall'individuazione di specifici **parametri o coefficienti** su cui basarsi, essendo sufficiente quantificare “le spese di qualsiasi genere” sostenute dal soggetto passivo nel corso del periodo d'imposta





## Lo spesometro: esempio

- se risulterà che una persona fisica ha speso, per gioielli, viaggi ed altro 150.000 euro nell'anno 2011, mentre dichiarerà, per lo stesso anno 2011, un reddito di 40.000 euro, il Fisco potrebbe chiedere spiegazioni della differenza (incoerenza) tra quanto speso e quanto dichiarato. Se le spiegazioni non saranno convincenti, l'Agenzia delle Entrate potrà emettere un accertamento per la differenza di 110.000 euro.



## Lo spesometro: il principio di cassa

- Se il contribuente acquista un qualsiasi bene ad utilizzo pluriennale (auto, imbarcazioni, immobili ecc.), i relativi costi verranno ordinariamente valorizzati e rileveranno per il medesimo anno (nella versione previgente dell'articolo 38, invece, le spese per incrementi patrimoniali rilevavano in quote proporzionali nell'anno in cui erano sostenute e nei quattro precedenti).



## Lo spesometro: il principio di cassa (segue)

- In presenza di acquisto effettuato tramite finanziamento (mutuo, leasing, ecc.) ai fini dell'accertamento sintetico rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell'anno (e non l'intero valore del bene) che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d'imposta esaminato



## Gli indici di capacità contributiva (art. 38, co. 5, D.P.R. 600/1973)

- la determinazione sintetica del reddito, oltre che in base alle spese effettivamente sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta, può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da



## Gli indici di capacità contributiva (segue)

- sono state prese in considerazione circa 100 voci di spesa, rappresentative degli aspetti più rilevanti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa
- sette categorie: abitazione; mezzi di trasporto; assicurazione e contributi; istruzione; attività sportive e ricreative e cura della persona; altre spese significative; investimenti immobiliari e mobiliari netti



## Gli indici di capacità contributiva (segue)

- Dal rapporto fra le 100 voci di spesa e il reddito dichiarato emergerà, applicando una metodologia statistico-matematica, il “grado di coerenza” dei contribuenti o, meglio, l’eventuale “incongruenza” tra la spesa, desunta dalla disponibilità dei beni e servizi indicativi di capacità di spesa, e il reddito dichiarato.



## Gli strumenti accertativi

- L'eventuale rettifica del reddito potrà avvenire utilizzando tutti gli strumenti accertativi previsti dalla Legge (accertamento sintetico, studi di settore, accertamento induttivo o presuntivo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, accertamento analitico), nonché effettuando gli accertamenti bancari o finanziari per reperire ulteriori informazioni.



## Il rischio di evasione

- basso: scostamenti di lievi entità. In tali casi il contribuente non sarà selezionato per l'accertamento;

- medio: scostamenti elevati e presenza di altri indicatori di rischio a conferma. In questi casi, il contribuente sarà selezionato per accertamenti induttivi e si avvia la prima fase del contraddittorio volta ad approfondire le cause dello scostamento stimato;





# Le giustificazioni agli indici di capacità contributiva

- possesso di redditi esenti;
- depositi bancari che erano nelle loro disponibilità (redditi esenti; redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; somme riscosse a titolo di disinvestimento patrimoniali);
- Altre giustificazioni: utilizzo di finanziamenti o di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, eccetera; redditi conseguiti a fronte di redditi agrari (tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, ma alle rendite catastali



## Gli step dell'accertamento sintetico

- invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell'accertamento;
- emettere l'avviso di accertamento, nel caso in cui l'accertamento con adesione non vada a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo da parte del contribuente e del fisco quando l'ammontare del reddito accertabile si discosta di almeno  $1/5$  (20%) rispetto all'ammontare del reddito dichiarato dal



## Gli step dell'accertamento sintetico (segue)

- La deduzione degli oneri, vietata prima del D.L. 78/2010, ha reso la ricostruzione sintetica coerente con le indicazioni provenienti dalla prassi e dalla giurisprudenza



## L'articolo 21 del DL 78/2010: un altro indice di capacità contributiva

- I soggetti passivi IVA, ivi comprese le stabili organizzazioni, i contribuenti in regime di contabilità semplificata, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, gli enti non commerciali, per operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
- obbligo di comunicazione, per ciascun cliente e fornitore l'importo di tutte le operazioni



# L'accertamento sintetico: prospettive future

- “potenziamento degli effetti dell'accertamento sintetico attraverso l'introduzione di una previsione esplicita volta a stabilire che, salvo prova contraria, il maggior reddito accertato sinteticamente ai fini Irpef assume rilevanza anche ai fini degli obblighi contributivi, nonché delle altre imposte, in quanto dovute per effetto della natura dell'attività svolta.”



## Il sistema C.E.TE.: funzioni

- acquisizione strutturata dei dati “sul campo”;
- la loro successiva elaborazione unitamente ad ulteriori dati centralmente disponibili;
- la loro restituzione in forma “arricchita” alla Componente territoriale per i conseguenti sviluppi operativi



# L'applicativo C.R.S.

Home [Menu](#) > [Pagina iniziale](#) > Inserimento

Reparto	Progressivo controllo	CALCOLO DEL REDDITO SINTETICO PER IL SOGGETTO:
	36	FANED DEBORCI - 00000000000000000000
		Luogo di nascita FIRENZE (FI)
		Data di nascita 04-03-1944
		Residenza

Inserisci anno [Aiuto](#)

SOGGETTO PRINCIPALE	FAMILIARI	NUCLEO <a href="#">visualizza</a>
<b>ANNO: 2005</b>		
CODICE FISCALE: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> completo <b>REDDITO INCONGRUO: € 320.222</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>	CODICE FISCALE: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> completo <b>REDDITO INCONGRUO: €995.625</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>	 <b>REDDITO INCONGRUO: €11.303.264</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>
CODICE FISCALE: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> completo <b>REDDITO INCONGRUO: € 181.264</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>	CODICE FISCALE: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> completo <b>REDDITO INCONGRUO: €9.987.417</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>	 <b>REDDITO INCONGRUO: €1.169.683</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>
<b>ANNO: 2004</b>		
CODICE FISCALE: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> completo <b>REDDITO INCONGRUO: € 181.264</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>	CODICE FISCALE: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> completo <b>REDDITO INCONGRUO: €988.419</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>	 <b>REDDITO INCONGRUO: €1.169.683</b> <b>(MAGGIORE DEL 25%)</b>

**CALCOLO COMPLETATO**

Puoi inoltrare la segnalazione all' Agenzia delle Entrate, in quanto ci sono i presupposti per l'accertamento sintetico.



## L'applicativo C.R.S.: funzioni

- determinare, sulla base degli indici della capacità contributiva, il reddito presunto dei soggetti, nonché quello del relativo nucleo familiare (cd. “famiglia fiscale”);
- porre a confronto il reddito presunto così determinato con quello dichiarato e desumibile dall'Anagrafe Tributaria;
- attivare le conseguenti procedure di accertamento sintetico da parte dell'Amministrazione Finanziaria



# GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE BRESCIA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ten. Michele SORAGNESE

Comandante Nucleo Operativo  
GRUPPO BRESCIA

